DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 dicembre 1970

relativa ad una procedura a norma dell'articolo 85 del trattato (IV/25107 — « Decisione sugli sconti della comunità d'interessi dei fabbricanti tedeschi di piastrelle e mattonelle di ceramica »)

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(71/23/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 85,

visto il regolamento n. 17 del 6 febbraio 1962 (1), in particolare gli articoli 1, 3, 5 e 7,

vista la notifica di un « accordo d'intesa sui tassi di sconto », che trae origine da una decisione presa il 19 dicembre 1958 dall'assemblea generale della « Interessengemeinschaft der deutschen keramischen Wand- und Bodenfliesenwerke » (Comunità d'interessi dei fabbricanti tedeschi di piastrelle e mattonelle di ceramica) di Francoforte sul Meno e dalla stessa modificata il 14 dicembre 1961, notifica che è stata effettuata il 25 marzo 1964 dal portavoce di detta Comunità d'interessi allo scopo di beneficiare delle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato, qualora la decisione rientri nel campo d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1,

sentite le imprese interessate e l'associazione da esse costituita, conformemente alle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 17 e del regolamento n. 99/63/CEE (2),

visto il parere del Comitato consultivo in materia d'intese e posizioni dominanti ottenuto, conformemente all'articolo 10 del regolamento n. 17, il 7 luglio 1970,

I

1. considerando che la « comunità d'interessi dei fabbricanti tedeschi di piastrelle e mattonelle di ceramica », qui appresso denominata « comunità d'interessi », con sede a Francoforte sul Meno, è una società di diritto civile tedesca, che è stata costituita il 30 settembre 1958 da 12 produttori tedeschi di piastrelle e mattonelle di ceramica e di cui fanno parte od hanno fatto parte le imprese seguenti :

1. Aktiengesellschaft Norddeutsche Steingutfabrik, Bremen-Grohn,
2. AGROB Aktiengesellschaft für Grob- und Feinkeramik, Ismaning bei München,
3. Albertwerke Klingenberg Keramische Fliesen und Mosaik GmbH, Trennfurt-Klingenberg/Main,
4. Wilhelm Gail'sche Tonwerke KGaA, Giessen (membro della comunità d'interessi dal 1° ottobre 1969),
5. Marienberger Mosaikplattenfabrik AG, Broitzem über Braunschweig (dichiarata fallita nell'ottobre 1966 e che, da allora, ha cessato ogni attività produttiva),
6. OSTARA Fliesen GmbH & Co. KG, Osterath/Niederrhein,
7. Servais-Werke AG, Witterschlick bei Bonn,
8. Steinzeug- und Mosaikplattenfabrik GmbH, Ransbach/Westerwald,
9. Steuler-Industriewerke GmbH, Mühlacker/Württemberg,
10. Villeroy und Boch, Keramische Werke KG, Mettlach/Sarre,
11. Wandplattenfabrik Engers GmbH, Engers/Rhein, (che ha assorbito una delle imprese fondatrici della comunità d'interessi dopo la costituzione di quest'ultima, e cioè la Rheinische Wandplattenfabrik Johann Witte, Bendorf/Rhein),
12. Wessel-Werk GmbH, Bonn/Rhein,

considerando che, conformemente all'articolo 2 del contratto col quale è stata istituita, la Comunità d'interessi si propone di « prendere decisioni su accordi d'intesa nel quadro delle possibilità offerte dalla legge tedesca contro le restrizioni della concorrenza e di difenderle davanti alle autorità competenti » ;

considerando che può entrare a far parte della comunità d'interessi, con la firma dell'accordo istitutivo della comunità stessa, qualsiasi impresa che fabbrichi piastrelle e mattonelle di ceramica secondo

(1) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.
(2) GU n. 127 del 20. 8. 1963, pag. 2268/63.

la norma DIN 18155 sul territorio della Repubblica federale di Germania ;

considerando che gli organi della comunità d'interessi sono l'assemblea generale, la quale è l'unica autorizzata a prendere le suddette decisioni, ed il portavoce, il quale rappresenta la comunità d'interessi ed è responsabile di fronte all'assemblea generale ;

2. considerando che la decisione presa dall'assemblea generale il 19 dicembre 1958, e modificata dalla stessa il 14 dicembre 1961, allo scopo d'istituire « un accordo d'intesa sui tassi di sconto », qui appresso denominata « decisione sugli sconti », contiene essenzialmente le seguenti disposizioni :

a) gli acquirenti che durante il periodo di riferimento, della durata di un anno, abbiano acquistato piastrelle e mattonelle da membri della comunità d'interessi o da altri fabbricanti tedeschi, direttamente in fabbrica o da un rivenditore, beneficiano di uno sconto sui prezzi di catalogo di ogni impresa, la cui percentuale varia come qui indicato, a seconda dell'importo complessivo degli acquisti effettuati durante il periodo di riferimento presso tutti i suddetti produttori :

Acquisto minimo	*Tasso di sconto*
6.500,— DM	10 %
26.000,— DM	14 %
65.000,— DM	17 %
195.000,— DM	17 % + 2 % di premio
520.000,— DM	17 % + 3 % di premio

b) all'inizio di ogni anno di riferimento, uno sconto provvisorio è fissato per ogni acquirente in base agli acquisti che egli ha complessivamente effettuato nel corso dell'anno precedente, secondo un sistema che lo fa dapprima beneficiare di uno sconto immediatamente inferiore a quello ottenuto l'anno precedente e non inferiore comunque al 10 % ; l'acquirente può poi ottenere un tasso di sconto più elevato non appena sia in grado di provare d'aver acquistato merce per l'importo minimo richiesto ; a partire da questo momento, vengono accreditate all'acquirente le differenze di sconto per tutti gli acquisti effettuati dall'inizio dell'anno di riferimento, mentre ai nuovi acquisti viene applicato il tasso di sconto più elevato ; il premio è tuttavia versato soltanto dopo la fine dell'anno in corso ;

c) il portavoce della comunità d'interessi calcola gli acquisti complessivi in base ai dati trasmessigli dai produttori e comunica a ciascun acquirente il tasso di sconto applicabile ai suoi acquisti ; il portavoce deve considerare strettamente riservate le informazioni che riceve ;

d) gli sconti ed i premi costituiscono, a norma dell'articolo 5 della decisione sugli sconti, « un'indennità per tutte le spese che una maggior vendita di piastrelle e mattonelle comporta, in particolare per la pubblicità, la consulenza tecnica e la regolare fornitura ai clienti, la manutenzione di una ragionevole scorta e di adeguati locali d'esposizione, l'osservanza delle condizioni di consegna e di pagamento di ogni produttore all'acquisto e delle disposizioni riguardanti l'assortimento di vendita » ; quando tali prestazioni non sono effettuate, nonostante avvertimenti, i vari produttori sono autorizzati a ridurre gli sconti ed i premi proporzionalmente alle diminuzioni dei servizi assicurati dai clienti ;

3. considerando che, per valutare questa situazione, è opportuno tener conto dei seguenti elementi di fatto :

a) la comunità d'interessi comprende quasi tutti i produttori tedeschi di piastrelle e mattonelle di ceramica ; soltanto due produttori, che rappresentano insieme un centesimo circa della produzione nazionale, non ne fanno parte ; in base alla decisione sugli sconti, gli acquisti effettuati presso tutti i produttori tedeschi, membri o no della comunità d'interessi, sono presi in cosiderazione per il calcolo dello sconto ; in pratica, secondo le indicazioni della comunità d'interessi, vien tenuto conto degli acquisti effettuati presso produttori non membri solo su espressa richiesta dell'acquirente, quando questi non otterrebbe altrimenti un tasso di sconto superiore ;

b) se, ai sensi dell'articolo 1 della decisione sugli sconti, beneficiari degli sconti e dei premi previsti sono gli « acquirenti » senz'altra precisione, risulta tuttavia dalle dichiarazioni rilasciate dai rappresentanti della comunità d'interessi che la decisione sugli sconti non si applica, nel suo spirito, che agli acquirenti che hanno sede nel mercato tedesco ; in pratica, essa non viene applicata agli acquirenti di piastrelle e mattonelle di ceramica prodotte dai membri della comunità d'interessi che hanno la loro sede in altri mercati ;

c) quanto all'offerta, il mercato tedesco delle piastrelle e mattonelle ha una struttura oligopolistica caratterizzata dalla presenza di un numero limitato di imprese di differenti dimensioni (più dei 2/3 del fatturato complessivo sono dovuti ai tre principali produttori di piastrelle ed ai due principali produttori di mattonelle) ; l'offerta di piastrelle e mattonelle di ceramica presenta, nel suo insieme, un certo grado di omogeneità che si spiega principalmente con il progresso tecnico e con l'altro grado di standardizzazione raggiunto (in base alla norma tedesca DIN 18155, le piastrelle e mattonelle di ceramica sono intera-

mente standardizzate tanto per le dimensioni che sul piano tecnico e qualitativo) ; questa omegeneità si manifesta soprattutto per le mattonelle e le piastrelle di tipo corrente, mentre le piastrelle d'altro tipo che sono offerte si distinguono per la qualità e le sfumature del colore, eventualmente per le decorazioni ed, in parte, per la solidità e il peso ; queste differenze si spiegano in parte per le condizioni e procedimenti tecnici di produzione, e specialmente di cottura, utilizzati nelle diverse fabbriche ; inoltre, l'assortimento dei produttori presenta pure talune differenze : data l'importanza degli investimenti connessi con la produzione di una gamma estesa di tipi e di colori, le imprese minori si limitano di solito ad offrire qualche tipo di piastrelle e mattonelle più corrente e qualche articolo speciale, al di fuori dei colori fondamentali ; una certa concorrenza di qualità si è d'altronde sviluppata durante gli ultimi anni tra i produttori di piastrelle e mattonelle per l'influenza sia dell'aumento delle importazioni sia della concorrenza di prodotti di sostituzione, mentre l'evoluzione delle preferenze dei consumatori si è tradotta in un aumento costante della domanda delle piastrelle e mattonelle di colore e nella richiesta di decorazioni originali ;

d) i prezzi e le altre condizioni di vendita delle piastrelle e mattonelle di ceramica sono praticamente identici in Germania presso tutti i produttori, per quanto riguarda le mattonelle ed i tipi correnti di piastrelle ; l'ampiezza dell'assortimento e la diversificazione dei tipi e dei colori rendono più difficile per queste ultime il confronto dei prezzi, si può tuttavia constatare una certa uniformità tra le varie categorie di prezzi ; in base a quanto afferma la comunità d'interessi, la concorrenza fra i produttori si manifesterebbe sopratttuto sul piano della qualità e dell'assortimento ;

e) la vendita delle piastrelle e mattonelle di ceramica sul mercato tedesco avviene tramite una rete distributiva specializzata (« Fliesenfachgeschäfte »), che comprende sia imprese puramente commerciali (vendita di materiali da costruzione), sia imprese di posa di piastrelle e mattonelle, sia imprese miste di vendita e di posa ; prima di stabilire rapporti con nuovi acquirenti, i produttori, secondo un procedura prefissata, chiedono tramite la comunità d'interessi informazioni sui nuovi clienti all'associazione degli acquirenti tedeschi di piastrelle e mattonelle (« Bund Deutscher Fliesengeschäfte ») ; essi s'informano sulle conoscenze tecniche dell'interessato, sul volume dei suoi acquisti di piastrelle e mattonelle, sui suoi locali di magazzino e d'esposizione, ecc., per accertarsi se potrà fornire le prestazioni commerciali specializzate previste all'articolo 5 della decisione sugli sconti ; è data al tempo stesso al nuovo acquirente la possibilità di presentare le sue osservazioni e precisare il volume dei suoi acquisti di piastrelle e mattonelle tedesche ; in caso di contrasto d'opinioni, è previsto l'intervento di un consulente neutrale ; in ogni caso, il produttore interessato resta sempre libero di stabilire o meno rapporti d'affari col nuovo acquirente ; non esiste alcun obbligo di far parte dell'associazione degli acquirenti tedeschi di piastrelle e mattonelle ; in base alle indicazioni fornite dalla comunità d'interessi, il 20 — 25 % delle imprese della rete commerciale specializzata non ne farebbero parte ; vi sono attualmente sul mercato tedesco, di fronte ai fabbricanti, circa 1.150 acquirenti beneficiari di sconti sulle piastrelle e 1.050 sulle mattonelle, la maggior parte degli acquirenti si occupa comunque della vendita di entrambi i tipi di prodotti ; i prezzi e le condizioni di rivendita non sono imposti dai produttori ; secondo le indicazioni fornite dalla comunità d'interessi, non esistono altri impegni fra produttori ed acquirenti ;

f) l'offerta di piastrelle e mattonelle estere importate in Germania può così essere descritta, rispetto all'offerta di piastrelle e mattonelle tedesche, per quanto riguarda la sua importanza relativa, le caratteristiche dei prodotti, i loro prezzi ed i canali di distribuzione :

aa) le importazioni di piastrelle di ceramica rappresentano attualmente circa il 35 % del consumo totale del mercato tedesco, rispetto al 7,5 % del 1960 ; esse provengono per il 90 % dagli altri Stati membri della CEE, in maggior parte dall'Italia ; dal 1960 al 1969, il consumo nazionale tedesco è aumentato di più dell'85 %, mentre durante lo stesso periodo le forniture degli stabilimenti tedeschi sono aumentate del 30 % ; quanto alle mattonelle di ceramica, il consumo totale, per effetto della concorrenza dei materiali di sostituzione, è aumentato molto meno (in tale periodo del 43 %), mentre le vendite degli stabilimenti tedeschi sul mercato interno sono diminuite del 14 % ; le importazioni rappresentano attualmente circa il 43 % del consumo interno rispetto al 5,6 % del 1960 ; esse provengono essenzialmente dal Giappone, mentre quelle dai paesi della Comunità sono limitate per questo settore ;

bb) in genere, fra i prodotti di fabbricazione tedesca ed i prodotti esteri importati non vi sono differenze essenziali per quanto riguarda

le proprietà e l'uso al quale sono destinati ; bisogna tuttavia osservare che le importazioni di mattonelle giapponesi sono quasi esclusivamente costituite da mosaici smaltati, mentre i produttori nazionali conservano unicamente il mercato dei mosaici non smaltati ; nel settore delle piastrelle, se è vero che l'assortimento dei produttori tedeschi e quello dei produttori esteri sono in linea di massima analoghi, è anche vero che le piastrelle da decorazione (pari a circa il 5 % delle vendite totali sul mercato tedesco) dei produttori italiani godono di una certa preferenza da parte dei consumatori ;

cc) i prezzi d'acquisto dei prodotti esteri importati sul mercato tedesco sono generalmente inferiori a quelli dei prodotti di fabbricazione tedesca ; tanto le importazioni in provenienza dal Giappone quanto quelle in provenienza dall'Italia sono effettuate a prezzi meno elevati — per le seconde essi sono inferiori del 20 % in media a quelli nazionali —, per cui i prezzi dei prodotti importati sono sensibilmente più bassi dei prezzi netti scontati praticati dai membri della comunità d'interessi ;

dd) gli organi d'importazione e di ripartizione dei prodotti importati sono, in linea di massima, gli stessi che assicurano la distribuzione dei prodotti nazionali ; anche quando un importatore generale interviene in un primo stadio, come ancora accade per una parte delle importazioni in provenienza dal Giappone, la vendita si effettua tramite la rete distributiva specializzata in piastrelle e mattonelle ; ad acquistare direttamente in Italia sono del resto generalmente i negozianti specializzati, ma si tratta di imprese commerciali e non di imprese di posa ; va tuttavia osservato che per motivi pratici si prendono in considerazione, per l'importazione diretta, unicamente gli acquirenti che realizzano un sufficiente fatturato, in pratica cioè quelli che fanno parte dei gruppi superiori della scala di sconti risultante dalla decisione della comunità d'interessi ; tali acquirenti hanno realizzato, nel corso degli ultimi anni, circa il 75 % ed il 60 % degli acquisti rispettivamente di piastrelle e di mattonelle dei membri della comunità d'interessi ;

g) le esportazioni di piastrelle fabbricate dai membri della comunità d'interessi, mantenutesi ad un livello relativamente costante durante gli ultimi anni, rappresentano circa il 20 % della produzione ; quanto alle esportazioni di mattonelle, esse hanno registrato una progressione regolare e rappresentano attualmente oltre la metà della produzione ; dette esportazioni sono essenzialmente dirette verso la Francia (in ragione del 44 % delle esportazioni totali per le piastrelle e del 62 % per le mattonelle nel 1969) ed i Paesi Bassi (in ragione rispettivamente del 19 % e del 15 %) ;

II

considerando che a norma dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato, sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni d'imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio fra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ;

1. considerando che la decisione sugli sconti, presa dall'assemblea generale della comunità d'interessi dei fabbricanti tedeschi di piastrelle e mattonelle di ceramica il 19 dicembre 1958 e poi modificata il 14 dicembre 1961, costituisce una decisione di un'associazione d'imprese ;

2. considerando che la decisione sugli sconti ha per oggetto e per effetto di restringere e falsare in modo sensibile il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune per le seguenti ragioni :

a) la libertà d'azione economica della quasi totalità dei produttori tedeschi di piastrelle e mattonelle di ceramica, membri della comunità d'interessi, tenuti a rispettare la decisione sugli sconti, è già limitata dal fatto che essi possono accordare ai loro acquirenti di piastrelle e mattonelle soltanto gli sconti fissati in comune ; detta decisione impedisce pertanto a tali produttori di concedere sconti individuali che divergano dagli sconti fissati collettivamente ; inoltre, il tasso di sconto non dipende dal fatturato che un acquirente ha realizzato con un determinato produttore, bensì è collegato agli acquisti totali effettuati presso tutti i produttori tedeschi, membri o no della comunità d'interessi ; di conseguenza, il tasso di sconto è reso indipendente dai rapporti commerciali che esistono effettivamente fra ciascun produttore e ciascun acquirente ;

b) la decisione sugli sconti ha quindi l'effetto di modificare la posizione concorrenziale degli acquirenti che compongono la rete specializzata per il

cui tramite si effettua la vendita delle piastrelle e mattonelle di ceramica sul mercato tedesco :

— la situazione degli acquirenti tedeschi risente già del fatto che la decisione sugli sconti li priva della possibilità di ottenere sconti individuali da parte dei diversi produttori e di suscitare una concorrenza di prezzo tra i membri della comunità d'interessi ; la soppressione di questa forma di concorrenza è ancor più grave se si pensa alla struttura oligopolistica del mercato in esame ed al carattere relativamente uniforme di una parte dell'offerta ;

— ma la suddetta decisione incide sulla posizione degli acquirenti tedeschi soprattutto perché il sistema di cumulo dei tassi di sconto ha per effetto di concentrare le ordinazioni sui produttori tedeschi ; anzitutto, il sistema degli sconti cumulativi progressivi in funzione di determinati importi d'acquisti totali e le sensibili differenze fra i vari tassi di sconto incitano chi abbia già coperto parte del suo fabbisogno acquistando dai produttori tedeschi a concentrare tutti i suoi acquisti presso tali produttori, per ottenere il tasso di sconto più alto possibile ; in caso d'acquisti presso produttori non tedeschi, l'acquirente deve, infatti, prevedere una perdita di sconto, poiché detti acquisti non sono presi in considerazione al momento del calcolo dello sconto cumulativo e quest'ultimo viene quindi a situarsi ad un livello inferiore ; allo scopo di ottenere lo sconto più elevato possibile, che non si applichi soltanto all'ultimo acquisto particolare ma al complesso degli acquisti dai produttori tedeschi nel periodo di un anno, l'acquirente si sente indotto a non prendere in considerazione offerte anche più favorevoli di produttori non tedeschi ed a concentrare invece i suoi acquisti su produttori tedeschi ; tuttavia quest'effetto di concentrazione non si ha soltanto per gli acquirenti che si trovano al limite tra un gruppo di sconto ed un altro più elevato ; infatti, già per i primi acquisti effettuati nell'anno in corso, gli acquirenti tengono conto dei tassi di sconto che possono ottenere concentrando le loro ordinazioni sui produttori tedeschi ; questo sistema di sconti può quindi provocare, già ad uno stadio anteriore a quello del passaggio da un gruppo di sconto ad un altro, una concentrazione delle ordinazioni a detrimento dei produttori non tedeschi ; in ultima analisi, sfuggono all'effetto d'attrazione delle ordinazioni, risultante da tale sistema, soltanto gli importi d'acquisti di cui l'acquirente sa che, pur superando un dato scatto, non raggiungeranno comunque lo scatto superiore durante il periodo di riferimento ; l'effetto di concentrazione è ancora rafforzato dal metodo d'applicazione degli sconti : all'acquirente, già sui primi acquisti che effettua durante l'anno di riferimento, è accordato dai partecipanti all'intesa un tasso di sconto che è inferiore soltanto di uno scatto a quello raggiunto l'anno precedente e perciò, per non essere costretto ad effettuare dei rimborsi, egli ha interesse ad effettuare almeno l'acquisto minimo richiesto per tale tasso ed a respingere quindi offerte di produttori stranieri ;

— la decisione sugli sconti comporta pertanto un trattamento dissimile per le varie parti commerciali per prestazioni equivalenti ; un acquirente tedesco che effettui un acquisto di un dato importo presso un membro della Comunità d'interessi ottiene infatti, con un acquisto supplementare presso un altro fabbricante tedesco, uno sconto più alto dell'acquirente che acquisti piastrelle e mattonelle in ugual quantità e qualità presso quello stesso produttore, ma che effettui però l'acquisto supplementare presso un produttore non tedesco ; per la determinazione del tasso di sconto da accordare a quest'ultimo acquirente, l'acquisto che egli ha effettuato all'estero non è preso in considerazione ;

c) da quanto precede risulta che il sistema di sconti modifica anche la posizione concorrenziale dei produttori non tedeschi nel mercato comune :

— la concentrazione delle ordinazioni presso i produttori tedeschi limita infatti le possibilità di vendita sul mercato tedesco dei produttori stranieri e soprattutto di quelli degli altri Stati membri, per una parte sostanziale del volume d'affari che vi è realizzato ; a parità di condizioni, questi ultimi produttori al momento delle vendite dovranno accordare all'acquirente sconti che compensino la perdita di sconto da lui subita sul totale degli acquisti che ha effettuato o che prevedeva di effettuare da produttori tedeschi nell'anno di riferimento ; di conseguenza, i produttori non tedeschi devono superare, al momento delle proprie vendite sul mercato tedesco, un ostacolo artificiale, introdotto collettivamente ;

— la concentrazione degli ordini degli acquirenti tedeschi di piastrelle e mattonelle di ceramica

a detrimento dei fornitori stranieri falsa in modo sensibile il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune, poiché essa può influire sull'andamento degli acquisti durante tutto l'anno di riferimento e riguarda comunque acquisti per importi tutt'altro che trascurabili ; infatti, per tutti gli acquirenti, dovunque essi si trovino all'interno di un gruppo di sconto, tutti i suoi importi d'acquisto possono essere dirottati dall'offerta dei produttori stranieri nella misura in cui essi contribuiscono a far raggiungere agli acquirenti stessi il tasso di sconto definitivamente accordato ; a questo proposito, è opportuno tener presente che una certa concentrazione si manifesta immediatamente al di sopra dei limiti di scatto in questione, con la conseguenza che la maggior parte dei loro acquisti è soggetta all'effetto d'attrazione del sistema (così, nel corso degli ultimi anni, una media del 26 % e del 35 %, rispettivamente per le piastrelle e per le mattonelle, è stata realizzata nel gruppo di sconto del 17 % + 2 % di premio da acquirenti che avevano superato di meno del 20 % l'importo d'acquisto minimo di 195.000 DM) ;

— infine, per meglio valutare l'oggetto e l'effetto della decisione sugli sconti, bisogna tener conto del contesto nel quale tale decisione è stata presa ed in particolare della disposizione dell'atto costitutivo secondo cui soltanto imprese tedesche possono aderire alla comunità d'interessi ; è evidente che tale disposizione esclude a priori i produttori esteri che intendessero neutralizzare gli effetti sfavorevoli della suddetta decisione sulle loro vendite aderendo alla comunità d'interessi ; ciò è una conferma del fatto che la decisione sugli sconti ha per oggetto e per effetto di provocare una concentrazione delle ordinazioni presso i produttori tedeschi, a danno di altri produttori ;

3. considerando che la restrizione della concorrenza risultante dalla decisione sugli sconti può d'altronde pregiudicare il commercio fra Stati membri ; che, infatti :

a) per l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, basta che la decisione sugli sconti possa pregiudicare la libertà di commercio fra Stati membri in modo tale da nuocere alla realizzazione degli obiettivi di un mercato unico fra Stati ; la decisione in esame provoca proprio una concentrazione delle ordinazioni degli acquirenti della rete di distribuzione specializzata delle piastrelle e mattonelle di ceramica sul mercato tedesco presso i produttori di questo Stato membro, a danno degli altri produttori della CEE desiderosi di esportare le loro piastrelle e mattonelle di ceramica in Germania, i quali si trovano quindi, a parità delle altre condizioni, in una posizione concorrenziale sfavorevole ; un tale ostacolo artificiale, introdotto collettivamente, rende il loro accesso sul mercato tedesco più difficile di quanto lo sarebbe se la suddetta decisione non fosse stata presa e può dunque pregiudicare il commercio tra Stati membri nel senso precitato ;

b) il fatto che l'importazione in Germania di piastrelle e mattonelle di ceramica, specie dall'Italia, sia fortemente aumentata in questi ultimi anni non prova che il commercio fra Stati membri non è stato pregiudicato ; risulta, infatti, che tale aumento delle importazioni è da attribuirsi piuttosto a circostanze speciali e probabilmente temporanee, estranee alla decisione stessa, quali l'espansione della domanda interna ed il gioco dei vantaggi di prezzo o delle preferenze dei consumatori, che hanno parzialmente compensato, per taluni produttori esteri, gli effetti sfavorevoli della decisione e che, senza la decisione, esso avrebbe anzi potuto essere ancora più netto ; inoltre, il fatto che una decisione d'associazione d'imprese favorisca l'aumento, anche considerevole, del volume del commercio tra Stati membri non basta per dedurre che tale decisione non possa pregiudicare il suddetto commercio ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1 ;

4. considerando che pertanto l'articolo 85, paragrafo 1, è applicabile alla decisione sugli sconti presa dalla comunità d'interessi, che incorre così nel divieto ivi sancito ;

III

considerando che, in applicazione del paragrafo 3 dell'articolo 85, le disposizioni del paragrafo 1 di tale articolo possono essere dichiarate inapplicabili a qualsiasi decisione d'associazione d'imprese che contribuisca a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di :

a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obbiettivi,

b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi ;

1. considerando che le imprese interessate hanno fatto valere essenzialmente i seguenti argomenti per giustificare la domanda fatta, a tutti i fini utili, d'applicare l'articolo 85, paragrafo 3, alla decisione sugli sconti che, a loro parere, contribuirebbe a migliorare la produzione o la distribuzione o a promuovere il progresso tecnico od economico :

— la decisione darebbe agli acquirenti la certezza, per quanto riguarda gli sconti, di essere trattati in modo identico ed indipendente dall'importo degli acquisti effettuati presso ogni impresa ; ciò non soltanto favorirebbe la trasparenza del mercato, ma consentirebbe anche agli acquirenti d'effettuare una vera scelta fra piastrelle e mattonelle che differiscano per prezzo e qualità ;

— la decisione compenserebbe gli acquirenti, secondo criteri uniformi, delle prestazioni particolari che forniscono per incrementare le vendite di piastrelle e mattonelle (con pubblicità, consulenza, magazzinaggio, esposizione, ecc., conformemente al paragrafo 5 dell'accordo) ; ciò sarebbe necessario poiché le piastrelle e mattonelle sono prodotti semifiniti, il cui successivo trattamento è particolarmente importante per il risultato finale e consentirebbe d'altronde di far fronte alla concorrenza dei prodotti di sostituzione, già favoriti per quanto riguarda il costo di posa ; questo sistema permetterebbe di mantenere una redditizia rete commerciale specializzata in materia di piastrelle e mattonelle e ne favorirebbe la vendita, grazie ad una posa delle stesse eseguita con competenza e grazie all'elargizione di consigli illuminati di cui, in ultima analisi, l'utilizzatore sarebbe il beneficiario ;

— la decisione sugli sconti contribuirebbe inoltre a migliorare la distribuzione dei prodotti, poiché consentirebbe alle imprese commerciali e di posa di piastrelle e mattonelle di presentare alla clientela un ampio assortimento delle stesse proveniente da tutti i produttori membri della comunità d'interessi, mentre in mancanza del sistema collettivo di cumulo dei tassi di sconto, i produttori di piastrelle e mattonelle fisserebbero scale di sconti individuali che terrebbero conto dell'importo degli acquisti effettuati presso ogni impresa, con conseguente concentrazione delle ordinazioni presso i grandi produttori a detrimento della varietà dei prodotti offerti alla clientela ; analogamente, la decisione contribuirebbe a migliorare la produzione, poiché consentirebbe alle piccole e medie imprese una maggiore specializzazione, mentre senza la decisione esse sarebbero spinte ad ampliare irrazionalmente la loro gamma di produzione per poter entrare ugualmente in concorrenza per questi articoli con i maggiori produttori ;

2. considerando tuttavia che per quanto riguarda questa condizione di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, occorre osservare quanto segue circa gli argomenti addotti :

— contro il primo argomento si osserva che, di solito, lo sconto varia in funzione dell'importo degli acquisti effettuati presso ogni impresa, nel qual caso esiste un rapporto adeguato fra l'importo dello sconto e le economie effettivamente realizzate dall'impresa ; in ogni caso, il presunto incremento della trasparenza del mercato per gli acquirenti non potrebbe essere considerato come un contributo oggettivo al miglioramento della distribuzione ; la trasparenza del mercato è, infatti, già ampiamente assicurata dal grado di standardizzazione della produzione e d'uniformità dei prezzi per quanto riguarda i tipi correnti di piastrelle e mattonelle, mentre per gli altri tipi la scelta dell'acquirente che è in presenza di un gran numero di prodotti di qualità e prezzi differenti, non è facilitata in modo sensibile dall'esistenza dell'intesa sugli sconti ; ma occorre soprattutto constatare che, quand'anche la decisione sugli sconti consentisse agli acquirenti tedeschi d'effettuare una scelta migliore fra le piastrelle e mattonelle di produzione tedesca, ciò avverrebbe unicamente al prezzo di una riduzione delle loro possibilità di scelta fra tali prodotti e quelli esteri concorrenti sul mercato tedesco ; inoltre, i presunti effetti vantaggiosi non riguarderebbero comunque gli acquirenti di piastrelle e mattonelle tedesche sui mercati esteri ed in particolare quelli degli altri Stati membri, poiché la decisione non si applica ad essi, allorquando una parte importante della produzione tedesca, soprattutto di mattonelle, è esportata specialmente nella CEE ;

— contro il secondo argomento si può obbiettare che non vi è relazione diretta fra gli sconti previsti in detta decisione e le prestazioni particolari fornite ; non sono queste prestazioni, ma l'importo complessivo degli acquisti di piastrelle e mattonelle tedesche a servire da

criterio per la determinazione dei tassi di sconto ; ma anche ammettendo per ipotesi che esistesse una tale relazione, le prestazioni particolari degli acquirenti, menzionate nella decisione, non differiscono in nulla dalle funzioni che il commercio, od altri stadi economici in altri settori, esercitano dietro concessione di sconti individuali ; non si vede in alcun modo perché un sistema normale di sconti individuali non dovrebbe funzionare nel settore considerato, né come il sistema collettivo, sotto forma d'intesa professionale di cumulo dei tassi di sconto, potrebbe compensare lo svantaggio di un elevato costo di posa ; se la decisione sugli sconti avesse realmente per oggetto di favorire un ampio miglioramento della distribuzione delle piastrelle e mattonelle, specie di fronte alla concorrenza dei prodotti di sostituzione, non si comprende perché essa debba escludere di prendere in considerazione gli acquisti di piastrelle e mattonelle estere per le prestazioni fornite dal commercio, né perché la sua applicazione debba essere limitata ai soli acquirenti nazionali ;

— anche il terzo argomento, in base al quale la decisione sugli sconti è tale da contribuire ad un miglioramento della produzione e della distribuzione dei prodotti in questione, poiché essa rende possibile una maggiore specializzazione di taluni membri della comunità d'interessi e l'ampliamento dell'offerta allo stadio del commercio, non può essere accettato ;

in effetti sembrerebbe logico attendersi che, in condizioni di libera concorrenza, da un lato, gli acquirenti siano spinti in certi casi, per i tipi correnti di piastrelle e mattonelle, a concentrare le loro ordinazioni presso impresi importanti, di modo che, come commercianti, essi non potrebbero offrire ai loro clienti che un assortimento meno vario e che, d'altro lato, gli altri produttori potrebbero essere spinti, per rimanere concorrenziali, ad estendere in modo irrazionale la loro gamma di produzione ; ma questo effetto non si verificherebbe se tali produttori, soprattutto nel caso d'imprese di piccole dimensioni, invece di limitarsi ad offrire qualche tipo corrente di piastrelle e mattonelle come avviene a seguito dell'esistenza dell'intesa, si specializzassero nella fabbricazione di certi tipi di piastrelle e mattonelle che non sono prodotte dai loro concorrenti e che potrebbero suscitare per le loro caratteristiche di decorazione, di sfumature di colore, di qualità, preferenze dei consumatori, di modo che queste piastrelle e mattonelle si affermerebbero comunque sul mercato e che le imprese minori potrebbero egualmente restare concorrenziali ;

in ogni caso resta evidente che l'ampliamento dell'assortimento offerto sul mercato tedesco dai commercianti specializzati grazie al sistema di cumulo dei tassi di sconto, che si potrebbe prendere in considerazione a titolo d'ipotesi, riguarderebbe soltanto le piastrelle e mattonelle di produzione nazionale tedesca, mentre la decisione sugli sconti comporterebbe un deterioramento, provocato dall'effetto d'attrazione del sistema, della distribuzione dei prodotti esteri sul mercato tedesco, in particolare di quelli in provenienza degli altri Stati membri ; nè si potrebbe prendere in considerazione isolatamente il presunto miglioramento dei sistemi produttivi nell'industria nazionale tedesca di questo settore, poiché l'eventuale vantaggio che ne risulta potrebbe essere ottenuto soltanto a danno dei produttori degli altri Stati membri, i quali — come si è dimostrato — vengono a trovarsi in una posizione concorrenziale meno favorevole sul mercato tedesco di quella che esisterebbe se la decisione sugli sconti non fosse stata presa ; ora il miglioramento oggettivo della produzione richiesto per la concessione dell'esenzione di cui al paragrafo 3 dell'articolo 85 non può essere confuso con la preoccupazione degli interessi specifici dei participanti ed identificato con ogni vantaggio che i membri della comunità d'interessi traggono dalla decisione per quanto concerne la loro attività economica propria ;

considerando pertanto che, così stando le cose, non risulta che la notificata decisione sugli sconti comporti, rispetto alla situazione che esisterebbe se essa non fosse stata presa, vantaggi oggettivi notevoli per la produzione o la distribuzione dei prodotti in questione, tali da compensare gli inconvenienti che ne risultano sul piano della concorrenza ; che nessun altro motivo oggettivo e concreto è stato proposto nè è previsto, in base al quale si possa ritenere che la decisione contribuisca al progresso tecnico od economico ;

considerando che, in base a tutto ciò che precede, non è possibile dichiarare l'articolo 85, paragrafo 1, inapplicabile, conformemente all'articolo 85, paragrafo 3, alla decisione sugli sconti, poiché non è soddisfatta la prima condizione prevista da tale disposizione ; che non è quindi necessario esaminare se le altre condizioni dell'articolo 85, paragrafo 3, siano soddisfatte ;

IV

considerando che non sussistono le condizioni d'applicazione dell'articolo 7 del regolamento n. 17, norma alla quale è stato fatto riferimento nella notifica ; che, in effetti, i membri della comunità d'interessi che hanno adottato la decisione sugli sconti hanno continuato ad applicarla senza nemme-

no modificarla in modo che essa non incorra più nel divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1, od in modo che l'articolo 85, paragrafo 1, possa esserle dichiarato inapplicabile conformemente all'articolo 85, paragrafo 3 ; che l'articolo 7 del regolamento n. 17 non può pertanto essere applicato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La decisione della comunità d'interessi dei fabbricanti tedeschi di piastrelle e mattonelle di ceramica del 19 dicembre 1958, modificata il 14 dicembre 1961, che prevede un « accordo d'intesa sui tassi di sconto », costituisce un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

Articolo 2

La dichiarazione d'inapplicabilità prevista dall'articolo 85, paragrafo 3, richiesta dalla comunità d'interessi dei fabbricanti tedeschi di piastrelle e mattonelle di ceramica, è rifiutata.

Articolo 3

È fatto obbligo alla comunità d'interessi dei fabbricanti tedeschi di piastrelle e mattonelle di ceramica ed alle imprese elencate qui appresso all'articolo 4 di far immediatamente cessare l'infrazione di cui all'articolo 1.

Articolo 4

La presente decisione è destinata alla « Comunità d'interessi dei fabbricanti tedeschi di piastrelle e mattonelle di ceramica », di Francoforte sul Meno, Germania, nonché alle seguenti imprese :

— Aktiengesellschaft Norddeutsche Steingutfabrik, Bremen-Grohn,

— AGROB Aktiengesellschaft für Grob- und Feinkeramik, Ismaning bei München,

— Albertwerke Klingenberg Keramische Fliesen und Mosaik GmbH, Trennfurt-Klingenberg/Main,

— Wilhelm Gail'sche Tonwerke KGaA, Giessen,

— Marienberger Mosaikplattenfabrik AG, Broitzem über Braunschweig, rappresentata dal curatore del fallimento, G. Jacobi, avvocato, Braunschweig,

— OSTARA Fliesen GmbH & Co. KG, Osterath/Niederrhein,

— Servais-Werke AG, Witterschlick bei Bonn,

— Steinzeug- u. Mosaikplattenfabrik GmbH, Ransbach/Westerwald,

— Steuler-Industriewerke GmbH, Mühlacker/Württemberg,

— Villeroy und Boch, Keramische Werke KG, Mettlach/Saar,

— Wandplattenfabrik Engers GmbH, Engers/Rhein,

— Wessel-Werk GmbH, Bonn/Rhein.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI